

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1135

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

—————

Modifica allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si inserisce nel quadro del progetto federalista di riforma della Costituzione della Repubblica attualmente all'esame del Parlamento.

L'iniziativa propone di modificare parte dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato, in un primo testo, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, profondamente modificato con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, tanto da rendere necessaria l'emanazione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, tuttora vigente ma successivamente rivisto con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e recentemente con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Le ragioni della presente proposta vanno individuate da un lato nel nuovo contesto politico-culturale nazionale, contrassegnato da un ampio dibattito e dalla convergente volontà di dar vita ad una organizzazione nuova dello Stato nazionale, dall'altro dall'entrata in scena dell'Europa, che pone l'esigenza di una ridefinizione dell'articolazione dei poteri all'interno degli organi territoriali.

In seguito all'evolversi del processo di unificazione europea, siamo dell'opinione che l'esercizio dei poteri non possa più ritenersi prerogativa esclusiva del livello nazionale centrale ma debba fondarsi su tre livelli: quello europeo, quello statale e quello regionale.

Questi livelli potranno estrinsecarsi in maniera piena attraverso la più completa attuazione del principio di sussidiarietà, che è principio fondamentale della Costituzione europea e prevede che il potere decisionale

venga assegnato alle istituzioni più vicine ai cittadini.

Tale principio si basa sull'autonomia e sulla capacità di autogoverno, che implica non solo il trasferimento di poteri dal livello superiore al livello inferiore, ma anche l'attribuzione di poteri a più alti livelli istituzionali al fine di raggiungere l'obiettivo dell'efficacia.

* * *

Una sussidiarietà quindi come valore che si propone di ottimizzare la gestione delle risorse evitando di cadere nella frammentazione e nella divisione.

In effetti una sussidiarietà correttamente intesa si basa a sua volta su un criterio di integrazione funzionale. Anche in questo caso lo sviluppo di ipotesi del genere può motivarsi soltanto sulla preziosa esperienza vissuta dall'Unione europea, e in particolare dall'originaria Comunità economica europea, che dell'integrazione funzionale ha fatto la chiave del suo successo. Il mettere assieme settori o comparti di attività economiche di interesse pubblico, dall'agricoltura alle politiche di coesione sociale, ha permesso di creare una massa critica di dimensioni continentali, ben superiore alla somma delle politiche dei singoli stati.

Un adattamento del principio di integrazione funzionale alla realtà regionale del Trentino Alto Adige può aiutare ad individuare i settori di attività di comune interesse (dall'ambiente ad alcune iniziative internazionali), su cui costruire in modo progressivo competenze comuni attraverso un meccanismo di trasferimento (*spill over*) condiviso verso il centro, accompagnato da un insieme di regole e organismi comuni.

* * *

Con il primo Statuto si affermò un modello di autonomia cosiddetta «tripolare» perché fondata sulla Regione e sulle province autonome di Trento e di Bolzano, con una chiara prevalenza di poteri e di funzioni della prima rispetto alle seconde.

L'ordinamento costituzionale italiano, per la prima volta, prevedeva un'esperienza di autonomia regionale e di tutela dei diritti delle minoranze linguistiche; l'attenzione si concentrò sul gruppo di lingua tedesca, trascurando però quello ladino.

La Regione veniva configurata come strumento di decentramento più che come strumento di autonomia e questo costituì un ostacolo alla crescita e allo sviluppo di relazioni positive sia fra il Governo centrale e la realtà regionale, sia tra la provincia di Bolzano e la Regione stessa.

Questa prima esperienza durò 24 anni e i rapporti tra i diversi gruppi linguistici furono caratterizzati da aspri contrasti e da momenti di tensione e di violenza.

Il secondo Statuto nacque con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Si rovesciò così l'impostazione adottata nel 1948, attribuendo il ruolo prevalente nell'attività legislativa, amministrativa ed economica alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rafforzò la tutela nei confronti del gruppo linguistico tedesco e si accentuò quella rivolta alla minoranza linguistica ladina.

L'affermazione del livello provinciale rispetto a quello regionale finì però per provocare un progressivo distacco fra le due province, che si sono trovate ad operare in modo disgiunto e non coordinato.

Neppure gli interventi legislativi successivi seppero rimediare a questa situazione.

A distanza di oltre trent'anni dal varo del secondo Statuto i limiti più rilevanti risultano essere quello di non essere stati in grado di promuovere un'autentica comunità regionale,

dove la reciproca cooperazione e conoscenza fossero ritenute una opportunità ed una ricchezza, e quello di non aver saputo favorire un positivo inserimento delle istituzioni autonomistiche nel flusso degli avvenimenti europei.

* * *

In questo nuovo contesto va riconsiderato il problema dello speciale Statuto di autonomia che tenga conto dell'aggiornamento dei suoi poteri e più in particolare delle mutate condizioni storiche, culturali ed economiche.

Non vi è dubbio che l'attuale assetto della Regione risponde più a ragioni e a motivazioni del passato, che oggi risultano francamente superate e inattuali.

Avvertiamo, quindi, l'esigenza di dare risposte ad un percorso di storia nuovo, che non significa mettersi in contrapposizione al valore della convivenza perseguita in questi anni, ma vuol dire coniugarlo in maniera nuova, con strumenti aggiornati, senza obiettivi di rivincita, motivati piuttosto da carica innovativa e da coerente applicazione dei principi che stanno a fondamento della nuova Europa.

In questo modo la Regione non avrà più un ruolo residuale come è avvenuto nel secondo Statuto di autonomia, ma senza essere messa in conflitto con le due province viene riproposta con una sua identità, con un suo ruolo, con delle proprie competenze. Essa viene messa in condizione di rispondere ad un obiettivo nobile e attuale: quello di alimentare la crescita e lo sviluppo di una autentica comunità regionale ricca di diversità ma anche di grandi opportunità.

Una coesione nuova, una collaborazione più condivisa renderanno più forte e più rappresentativa la Regione. Per questo il sostegno allo sviluppo di una rinnovata comunità di interessi regionale rimane l'obiettivo centrale e fondamentale della presente proposta di riforma.

A monte di tutto ciò è tuttavia necessario definire, nel modo più ampio possibile, quei settori di interesse comune alle popolazioni presenti sul territorio, su cui costruire ipotesi di integrazione: è chiaro infatti che non solo storia, costumi, tradizioni popolari, sentire religioso hanno numerosi punti di contatto, ma anche turismo, ambiente, propensione al risparmio, trasporti entrano nel novero degli elementi costitutivi di quella che potremmo definire come una comunità di interessi.

Ciò può realizzarsi o tramite l'integrazione delle competenze rispettive in un'istituzione superiore o tramite il consolidamento di una base comune per trattare nel modo più efficace possibile gli interessi comuni.

Nessun ritorno indietro, quindi!

Non si propongono esperienze superate!

Al contrario, si vuole guardare avanti e ridefinire il ruolo di un ente che, nell'autonomo esercizio dei propri poteri, rinvigorisca le potenzialità della comunità e, al tempo stesso, sia una risorsa per le due province autonome.

* * *

Il territorio del Trentino-Alto Adige rappresenta:

1) un territorio alpino con problematiche tipiche delle zone di montagna con due peculiarità principali:

terra di collegamento non solo fra due Stati, quali l'Italia e l'Austria, ma anche fra due mondi importanti, quello mitteleuropeo e quello mediterraneo, ed in particolare fra la cultura tedesca e quella italiana;

terra di convivenza di più gruppi linguistici diversi: quello italiano, quello tedesco, quello ladino e minoranze linguistiche quali quella cimbra e quella mochena;

2) una realtà culturale, economica e istituzionale fortemente interessata a star dentro il processo d'internazionalizzazione dell'econo-

mia reale, di quella finanziaria e del grande movimento delle persone, anche mediante esperienze di collaborazione transfrontaliera. In altre parole si tratta del processo di costruzione della nuova Europa, in cui è fondamentale la sfida di misurarsi con il «nuovo» con strumenti istituzionali aggiornati, ma nel solco della sua tradizione, di cui l'Autonomia e la sua specialità costituiscono le manifestazioni esemplari.

* * *

È evidente che le ragioni fondanti del nuovo Statuto speciale, pur rimanendo le stesse che hanno giustificato sia l'accordo Degasperi-Gruber che gli statuti attuativi, devono sapersi coniugare con i nuovi contesti culturali e istituzionali.

Il gruppo etnico tedesco non si trova più a doversi difendere da una deliberata politica di omologazione e di italianizzazione.

Le istituzioni autonomistiche non si trovano più a doversi difendere da un deliberato processo di centralizzazione o da una cultura statalista.

L'identità della nostra terra non è messa in crisi da scelte politiche e istituzionali nazionali, ma da processi culturali, economici e sociali sovranazionali.

Pertanto il sistema degli equilibri fra i tre gruppi linguistici (italiano, tedesco, ladino) fondato sul reciproco rispetto, sulla reciproca tutela, sulla collaborazione e sulla integrazione funzionale, pur costituendo il patrimonio genetico che deve connotare il futuro assetto statutario, deve potersi coniugare con il nuovo contesto che avanza dando nuove risposte e facendosi carico di nuove sintesi.

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha indicato una nuova strada, che impone di:

rifuggire dai pericoli posti dal particolarismo e dalla frammentazione;

passare dalla convivenza alla integrazione funzionale;

passare dalla separatezza alla collaborazione.

Gli abitanti del territorio sono pertanto chiamati a difendere la loro specificità, ma anche a raccogliere la sfida del futuro.

In questo nuovo contesto, accettando la sfida, rispondiamo proponendo questi precisi obiettivi:

la promozione delle singole identità linguistiche in una comunità regionale aperta alla dimensione europea ed internazionale;

la promozione dell'integrazione funzionale (conoscenza e cooperazione) fra diversi gruppi linguistici (italiano, tedesco, ladino) e fra le diverse minoranze linguistiche (mochena e cimbra), e della convivenza fra questi e i nuovi immigrati di lingua e cultura diverse, sia europei che extra-europei;

la promozione dell'Autonomia e della specialità come strumenti di autogoverno, nel segno della partecipazione, della stabilità e del buon governo;

il mantenimento delle radici della sua originalità storica ed internazionale;

l'adesione al processo di integrazione europea, utilizzando la sua posizione strategica, la promozione di un fervido rapporto per il mondo mitteleuropeo e quello ladino, in particolare, tra la cultura tedesca e quella italiana.

In tale contesto la Regione:

può diventare una risorsa e deve essere vista come una opportunità;

deve essere considerata come un ente non nemico delle due province autonome ma luogo istituzionale di sintesi degli interessi comuni;

deve essere messa in condizione di diventare un'istituzione capace di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento di una comunità regionale.

Essa deve essere coinvolta e responsabilizzata:

1) nella promozione degli interessi e di tutte le minoranze (vecchie e nuove), nonché dei soggetti interessati a fenomeni di emigrazione e di immigrazione;

2) nella valorizzazione delle identità culturali presenti in Regione e nella promozione dei rapporti con le altre culture dell'Unione europea;

3) nell'attivare accordi con enti ed istituzioni pubbliche e private di altri Stati;

4) nella individuazione di competenze proprie (ordine pubblico, amministrazione della giustizia, stampa, eccetera);

5) nella valorizzazione della funzione ordinamentale, intesa come definizione dei principi fondamentali ovvero delle norme generali in materia di: enti locali, credito, previdenza, libri fondiari, catasto, cooperazione, demandando la disciplina organizzativa e puntuale alla legislazione provinciale;

6) nella piena responsabilizzazione nei rapporti comunitari e internazionali nelle materie di competenza;

7) nella responsabilità, condivisa con le due province, nei rapporti comunitari e internazionali nelle materie di valenza interprovinciale;

8) nel promuovere le possibili forme di cooperazione tra le due province autonome per la regolamentazione e l'attuazione degli strumenti occorrenti per l'assolvimento degli interessi comuni di valenza interprovinciale nelle materie di loro competenza;

9) nella definizione dei principi e degli indirizzi comuni nelle materie a valenza interprovinciale, nel rispetto della valorizzazione del principio di sussidiarietà.

* * *

Sul piano istituzionale la Regione, «anche se costituita da due Province», rimane titolare di competenze legislative primarie (oltre che delle relative competenze amministrative nelle materie proprie).

I suoi organi rimangono il Consiglio regionale, il Presidente e la Giunta regionale.

In Consiglio regionale gli eletti risultano essere i rappresentanti delle due province autonome.

Il Presidente della Regione sarà eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche fra persone ad esso non appartenenti, su proposta congiunta dei presidenti delle province autonome, e dovrà ottenere non solo la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, ma anche il voto favorevole della maggioranza dei componenti dei due Consigli provinciali.

Si realizzerà così un rapporto fiduciario pieno fra i tre enti, premessa imprescindibile per aprire una nuova fase.

La Giunta sarà eletta dal Consiglio regionale anche fra persone ad esso non appartenenti, su proposta del Presidente della Regione, superando il vincolo della cosiddetta «proporzionale linguistica».

L'applicazione di questa regola nell'assegnazione degli incarichi di Giunta, consentirà la partecipazione anche ai rappresentanti delle minoranze linguistiche come i ladini, i mocheni e i cimbri.

* * *

Mentre le province di Trento e di Bolzano continuano a mantenere le competenze loro assegnate, alla Regione viene attribuito un ruolo originale ma anche più definito; in questo senso, quest'ultima ritorna ad essere protagonista. Per alcune materie è titolare di competenza esclusiva, per altre di competenze ordinamentali, per altre ancora di competenze di indirizzo, e viene responsabilizzata nel processo di integrazione europea e nella cooperazione transfrontaliera ed internazionale.

L'articolo 1 integra l'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, aggiungendo nuovi principi e finalità in capo alla Regione. In particolare viene attribuito alla stessa il compito di promuovere le singole identità linguistiche presenti in Regione e cioè quella tedesca e quella ladina, quella mochena e quella cimbra.

Lo sviluppo di una comunità di interesse regionale è individuato come obiettivo centrale del nuovo Statuto.

Viene indicato inoltre come obiettivo di tale promozione non solo la convivenza, ma anche l'integrazione funzionale, intesa come collaborazione fattiva fra i gruppi e le minoranze linguistiche impedendo che si verifichino forme di separazione e isolamento. Fra i principi informatori della speciale autonomia del Trentino-Alto Adige viene anche indicato quello della convivenza con i nuovi immigrati. L'autonomia e la relativa specialità devono diventare «strumenti di governo», e devono informare tutta l'attività istituzionale e gestionale a ogni livello all'interno del territorio regionale.

La Regione dovrà svolgere un ruolo di raccordo con il mondo mitteleuropeo e quello ladino e, in particolare, fra la cultura tedesca e quella italiana.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 dello Statuto speciale, prevedendo le nuove competenze. In particolare, viene prevista la competenza della Regione per quanto attiene la promozione degli interessi delle minoranze e dei gruppi linguistici locali e la valorizzazione delle identità culturali presenti nella comunità regionale nonché dei soggetti interessati a fenomeni di emigrazione e immigrazione. La Regione viene investita del compito di definire e attuare, nelle materie di competenza e in coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato, accordi con enti e istituzioni pubbliche e private di altri Stati.

Viene, inoltre, attribuita alla Regione una ampia competenza in materia di ordine pubblico, sicurezza e polizia regionale, in materia di amministrazione della giustizia, nonché in materia di stampa e radiotelecomunicazioni a carattere regionale e transfrontaliero. Viene prevista la valorizzazione della funzione ordinamentale di competenze già della Regione, quali quelle in materia di enti locali e di credito nonché in materia di cooperazione, di previdenza, di libro fondiario e di catasto. Viene attribuita altresì alla Regione

la responsabilità nei rapporti in ambito comunitario e internazionale nelle materie di competenza, nonché la responsabilità – condivisa con le due province – nei rapporti in ambito comunitario e internazionale nelle materie di valenza interprovinciale.

Viene conferito il potere di emanare atti di indirizzo in materie che concernono il raccordo delle competenze di valenza interprovinciale e nella definizione dei principi e degli indirizzi comuni nelle materie di valenza interprovinciale, nel rispetto e nella valorizzazione del principio di sussidiarietà.

L'articolo 3 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto speciale ed equipara le due province sotto l'aspetto del requisito minimo di durata della residenza all'interno del territorio regionale per l'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni provinciali e comunali; conseguentemente, il requisito di residenza quadriennale previsto per le elezioni provinciali di Bolzano viene ridotto a un anno come stabilito per le elezioni della provincia di Trento.

L'articolo 4 modifica l'articolo 36 dello Statuto speciale in merito alla elezione del Presidente e della Giunta regionale.

Il medesimo articolo precisa che sia il Presidente che i membri di Giunta potranno essere individuati anche al di fuori degli eletti; la composizione della Giunta regionale dovrà tenere conto delle rappresentanze dei gruppi linguistici e potranno farne parte anche rap-

presentanti delle minoranze linguistiche: quindi, non solo il gruppo linguistico italiano e tedesco ma anche le minoranze ladina, mochena e cimbra.

Il Presidente sarà proposto congiuntamente dai Presidenti delle due province autonome e dovrà essere eletto non solo con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, ma anche dalla maggioranza dei due Consigli provinciali.

L'articolo 5 sostituisce invece l'articolo 69 dello Statuto e prevede le quote di gettito relative alla imposta sul valore aggiunto, alle lotterie nazionali e al lotto, che lo Stato trasferirà alla Regione.

L'articolo 6 prevede una nuova disposizione finanziaria che tiene conto delle modificazioni introdotte nell'articolo 119 della Costituzione, il quale ha ampliato i poteri delle Regioni anche nel campo tributario fissando i limiti della potestà solo con riferimento alla Costituzione e ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il presente disegno di legge pertanto conferisce alla Regione il potere di istituire tributi propri, addizionali e sovrimposte, nonché di introdurre contributi anche di natura obbligatoria.

L'individuazione delle fattispecie tributarie o dei contributi dovrà essere riservata alla competenza del legislatore regionale in relazione ai propri ambiti di competenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al primo comma, in conformità con i principi dell'ordinamento costituzionale, nel rispetto dei caratteri specifici dell'Autonomia della Regione, nella sua originarietà storica e nel contesto internazionale, ed in armonia con il processo di integrazione europea, la Regione promuove:

- a) le singole identità linguistiche;
- b) lo sviluppo di una comunità d'interesse regionale attraverso:
 - 1) l'integrazione funzionale fra i diversi gruppi linguistici locali;
 - 2) la convivenza fra i gruppi linguistici di cui alla lettera a) ed i gruppi linguistici e culturali di nuova immigrazione, sia dai Paesi appartenenti all'Unione europea sia extracomunitari;
 - 3) la valorizzazione dell'Autonomia e della sua specificità come strumenti di autogoverno;
- c) il rapporto tra il mondo mitteleuropeo e quello latino e, in particolare, tra la cultura tedesca e quella italiana».

Art. 2.

1. L'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* In armonia con la Costituzione e nel rispetto del presente Statuto, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e degli obblighi derivanti dai trattati internazionali, la Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) principi fondamentali in materia di promozione degli interessi delle minoranze, dei gruppi linguistici locali e dei gruppi linguistici e culturali dell'immigrazione;

b) valorizzazione delle identità culturali presenti nella comunità regionale; promozione dei rapporti con le altre culture dell'Unione europea;

c) definizione e attuazione, nell'ambito delle materie di competenza e in coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato, di accordi con enti e istituzioni pubbliche e private di altri Stati anche non appartenenti all'Unione europea, nonché con gli Stati medesimi;

d) ordine pubblico, sicurezza e polizia regionale; amministrazione della giustizia; stampa e radiotelecomunicazioni a carattere regionale e transfrontaliero;

e) principi fondamentali in materia di ordinamento degli enti locali, credito, previdenza, libri fondiari e catasto, cooperazione;

f) rapporti in ambito comunitario ed internazionale, nelle materie di competenza;

g) in condivisione con le due province, rapporti in ambito comunitario e internazionale nelle materie a valenza interprovinciale.

2. Alla Regione è attribuita altresì la potestà di emanare atti di indirizzo nelle seguenti materie:

a) raccordo delle competenze di valenza interprovinciale;

b) definizione dei principi e degli indirizzi comuni nelle materie a valenza interprovinciale, nel rispetto e nella valorizzazione del principio di sussidiarietà».

2. Gli articoli 5 e 6 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono abrogati.

3. Nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le competenze della Regione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle province autonome di Trento e di Bolzano è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza annuale ininterrotta è iscritto, ai fini della elezione dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nelle liste elettorali del comune ove ha maturato il maggior periodo di residenza in tale anno oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di ultima sua residenza».

Art. 4.

1. All'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670, i commi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale anche fra persone ad esso non appartenenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei componenti dei due consigli provinciali, su proposta congiunta dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio regionale, anche fra persone ad esso non appartenenti, su proposta del Presidente della Regione.

La composizione della Giunta regionale dovrà tenere conto delle rappresentanze dei gruppi linguistici italiano e tedesco; potranno farne parte anche i rappresentanti delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Regione e gli assessori, ove non appartenenti al Consiglio regionale, devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale».

Art. 5.

1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - *1.* Sono devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sotto indicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

a) i tre decimi del gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati;

b) i nove decimi della quota di prelievo di competenze erariali di concorsi pronostici, lotterie nazionali, lotto al netto delle vincite e scommesse;

c) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione».

Art. 6.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *1.* La Regione e le province stabiliscono e applicano nelle materie di rispettiva competenza tributi propri e contributi anche obbligatori in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».